

DELIBERA 054/2024/CRL/UD del 05/04/2024
F. Dxxx Pxxx / WIND TRE (VERY MOBILE)
(GU14/529133/2022)

Il Corecom Lazio

NELLA riunione del 05/04/2024;

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante “*Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità*”;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTO il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante “*Codice delle comunicazioni elettroniche*”;

VISTA la delibera n. 73/11/CONS, del 16 febbraio 2011, recante “*Regolamento in materia di indennizzi applicabili nella definizione delle controversie tra utenti e operatori*”, di seguito denominato *Regolamento sugli indennizzi*, come modificata da ultimo dalla delibera n. 347/18/CONS;

VISTA la delibera n. 203/18/CONS, del 24 aprile 2018, recante “*Approvazione del Regolamento sulle procedure di risoluzione delle controversie tra utenti e operatori di comunicazioni elettroniche*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 353/19/CONS;

VISTO l’Accordo quadro tra l’Autorità per le Garanzie nelle comunicazioni, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome, sottoscritto in data 28 novembre 2017, approvato con delibera 395/17/CONS;

VISTA la Convenzione per il conferimento e l’esercizio della delega di funzioni ai comitati regionali per le comunicazioni sottoscritta tra l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e il Comitato regionale per le comunicazioni del Lazio il 5 marzo 2018;

VISTA la legge della Regione Lazio 28 ottobre 2016, n. 13, istitutiva e disciplinante l’organizzazione ed il funzionamento del Comitato regionale per le comunicazioni (Co.re.com);

VISTA la delibera n. 347/18/CONS, del 18 luglio 2018, recante “*Regolamento in materia di indennizzi applicabili nella definizione delle controversie tra utenti e operatori*”, di seguito “*Regolamento Indennizzi*”;

VISTA l'istanza di F. Dxxx Pxxx del 01/06/2022 acquisita con protocollo n. 0176272 del 01/06/2022;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

1. La posizione dell'istante

L'istante, Sig. Dxxx Pxxx F., cliente della Soc. Wind Tre, esponeva di essere intestatario di una linea telefonica e di un contratto business per la linea voce e dati. In data 22.8.21, si accorgeva di un'interruzione della propria linea e pertanto, provvedeva a contattare immediatamente il servizio clienti. In detta occasione, l'istante veniva rassicurato sul pronto ripristino della linea che sarebbe avvenuto entro 3 giorni lavorativi dalla chiamata. Ciò nonostante, trascorsi inutilmente circa 7 giorni, il Sig. Dxxx Pxxx provvedeva a contattare nuovamente il numero di assistenza. Anche questa volta, veniva comunicato dall'operatore che la linea sarebbe stata ripristinata entro i 3 giorni lavorativi successivi. Il disservizio denunciato però, non veniva risolto. Stante siffatto stato di cose, in data 14.10.21, l'istante si vedeva costretto a depositare istanza presso il Corecom e solo all'esito del procedimento di conciliazione la linea in questione veniva ripristinata, anche se non prima del 2.11.21. L'utente chiedeva quindi: "1) indennizzi per interruzione della linea voce e dati dal 21 agosto 2021 al 2 Novembre 2021 2) storno delle fatture emesse durante il periodo di disservizio; 3) indennizzi per mancata risposta ai reclami".

2. La posizione dell'operatore

Si costituiva la Wind Tre eccependo l'infondatezza delle eccezioni e richieste ex adverso formulate, in quanto "...In primo luogo, il Gestore eccepisce l'assoluta indeterminatazza delle contestazioni avversarie, in quanto l'istante lamenta genericamente senza nulla specificare. Vero è, infatti, che nell'istanza di definizione, così come nella precedente istanza di conciliazione (cfr. Formulario UG, agli atti), non vi è alcun elemento di prova a fondamento delle richieste avversarie...Ne consegue che Wind Tre S.p.A., pur ponendo in essere tutti gli sforzi del caso, anche vagliando le contestazioni svolte nella precedente e propedeutica procedura di conciliazione, vede compromesso o, comunque, limitato il proprio diritto di difesa. Tale lesione è, a parere di questa difesa, idoneo a determinare l'inammissibilità dell'istanza. In ogni caso codesta spettabile l'Autorità non può non tenere in considerazione tale mancanza. Tali dati non possono essere ricavati neppure attraverso le "scarne" indicazioni fornite da controparte...Nella denegata ipotesi in cui l'Autorità adita non accolga l'eccezione di improcedibilità innanzi sollevata e per mero tuziorismo difensivo la Scrivente precisa quanto in seguito indicato.

- In merito 2. Ricostruzione della vicenda contrattuale e infondatezza della richiesta di ristoro e indennizzi. Come ut supra evidenziato parte istante lamenta genericamente di aver avuto un'anomalia del servizio fornito per la linea fissa xxxxxx, unitamente alla fatturazione subita nel periodo del disservizio avuto. Prima di entrare nel merito della presente contestazione, Wind Tre S.p.A. precisa di aver tariffato tutto il traffico generato

dalle utenze de quo secondo quanto pattuito contrattualmente e nel pieno rispetto dei costi previsti dai relativi piani tariffari via via prescelti dall'istante nel corso del rapporto contrattuale. Per meglio comprendere tale contestazione è opportuno brevemente ricostruire i fatti che hanno portato alla presente procedura. In data 04/06/1999 l'utenza xxxxxx veniva attivata sui sistemi Wind Tre con contratto uso privato numero xxxxxx...La linea oggetto del presente contenzioso è attualmente attiva e correttamente utilizzata dal signor Di Pasquale...Non si comprende come mail l'istante riporta nel formulario "in data 22 agosto 2021 si accorgeva di una interruzione della propria linea" poiché in tale data WindTre non ha contezza di nessuna segnalazione al Servizio cliente se non un mese dopo precisamente in data 19/09/2021 come dimostrano anche gli allegati inseriti dall'istante nel ConciliaWeb...A tale segnalazione, nella tempistica della Carta Servizi (doc.2) veniva puntualmente fornita risposta con la presa in carico del caso...Con riferimento al disservizio lamentato per la linea fissa nella presente istanza si rappresenta che la segnalazione effettuata dall'istante è stata prontamente gestita dal reparto preposto, anche in seguito al deposito del procedimento GU5/465613/2021 del giorno 14/10/2021. A seguito della corretta gestione effettuata dalla prima segnalazione dell'istante, la linea veniva ripristinata con un intervento esteso, il tutto sempre con informazioni fornite verso all'istante, che confermava a conclusione della lavorazione il ripristino della linea con conseguente archiviazione del GU5... Rispetto alla predetta anomalia del servizio relativo alla numerazione xxxxxx, come confermato nell'ambito dei tickets gestiti, Wind Tre conferma che il disservizio è stato riscontrato unicamente per il servizio voce, poiché il servizio dati è stato correttamente fruito come lo dimostra il dettaglio del traffico allegato alla presente memoria difensiva, estratto rispettando il codice della Privacy (doc. 3) Si rappresenta inoltre che la scrivente convenuta ha riconosciuto all'istante, con procedura ordinaria, sia lo storno dei canoni nel periodo di disservizio lamentato sia l'indennizzo per il malfunzionamento avuto dell'importo di 195,00 euro, a mezzo bonifico sull' IBAN intestato all'istante...Corre l'obbligo di precisare che a tale importo di 195,00 euro, in ottica puramente conciliativa, e a dimostrazione della propria buona fede, nella gestione ordinaria del Servizio Clienti WindTre si è impegnata nelle more del presente procedimento, a riconoscere ulteriori 100,00 euro quale indennizzo per mancata risposta al reclamo, pur avendo sempre risposto con la presa in carico del reclamo e pur risolvendo il disservizio. Anche tale somma è stata bonificata all'istante tramite l'Iban ut supra riportato. Avendo il Gestore già erogato l'importo suddetto, nessuna ulteriore somma è dovuta, ed anche su tale punto dovrà quindi essere dichiarata la cessata materia del contendere. Si conferma che la linea oggetto di contestazione è stata in ogni caso utilizzata per la connessione ad Internet...Al fine di mettere l'utente nella condizione di effettuare una misurazione adeguata della qualità della connessione ad internet da postazione fissa, l'Autorità ha avviato il progetto "Misura Internet" di cui Ne.Me. Sys. è il programma ufficiale. In particolare, Ne.Me.Sys. è un software certificato messo a disposizione degli utenti gratuitamente e disponibile per tutti i principali sistemi operativi di PC...".

3. Motivazione della decisione

Preliminarmente, si osserva che l'istanza soddisfa i requisiti di procedibilità ed ammissibilità previsti dall'art.14 del Regolamento ed è pertanto proponibile. Nel merito, l'istanza può essere parzialmente accolta, nei termini seguenti. Lamenta l'odierna istante l'avvenuta interruzione della linea voce e dati a far data dal 22.8.21, sino al 2.11.21, data della risoluzione del disservizio denunciato, avvenuta solo a seguito del deposito dell'istanza che ha avviato il procedimento di conciliazione innanzi al Corecom. Nonostante le numerose segnalazioni presso il call center dell'operatore ed il reclamo inviato via pec in data 19.9.21, nessuna risposta veniva fornita dal gestore, con la conseguente persistenza della problematica lamentata sino appunto, alla data del 2.11.21. Eccepisce in risposta l'operatore: -l'indeterminatezza delle avverse contestazioni, dal momento che lo stesso lamenta fatti e circostanze senza nulla specificare in merito, - l'assenza di elementi a fondamento delle richieste dell'istante, sia nel precedente procedimento, che nel presente ed infatti, l'utente ben avrebbe potuto, ad esempio, effettuare la misurazione della qualità della connessione ad internet attraverso il software certificato Ne.Me.Sys, -l'assenza di segnalazioni alla data del 22.8.21, ma solo una pec alla data del 19.9.21, -la gestione immediata della segnalazione a cura del reparto preposto, -il riscontro della problematica denunciata limitatamente al servizio voce e non anche al servizio internet, -la cessazione della materia del contendere, avendo il gestore già provveduto allo storno dei canoni relativi al periodo del disservizio, nonché all'indennizzo per il mal funzionamento della linea, riconoscendo all'uopo il versamento di € 195,00, regolarmente versati a mezzo bonifico bancario, oltre all'accredito di ulteriori € 100,00, disposti nelle more del presente procedimento, quale indennizzo per la mancata risposta al reclamo. Orbene, per quanto attiene alla problematica relativa all'interruzione del servizio voce e dati, si evidenzia che, dalla documentazione in atti ed in particolare dal dettaglio del traffico telefonico allegato alle proprie memorie dalla società convenuta, è giusto quanto dalla stessa eccepito, vale a dire che effettivamente, l'interruzione completa del servizio sembra aver interessato esclusivamente il servizio voce e non anche il servizio dati. Detto servizio internet, nonostante non abbia subito una totale interruzione, sembra comunque essere stato interessato da un mal funzionamento. Wind Tre eccepisce che l'istante, prima della pec inviata in data 19.9.21, non avrebbe inoltrato alcun altro reclamo. Invero, il Sig. Di Pasquale ha evidenziato di essere stato costretto, a causa della problematica rilevata in data 22.8.21, a contattare più volte il call center dell'operatore, il quale prometteva un celere riscontro al disservizio de quo, ma nulla veniva risolto e pertanto, proprio a causa di ciò, l'utente si vedeva costretto a scrivere formale pec di reclamo in data 19.9.21, del seguente tenore letterale: "In data 22 agosto mi accorgevo di una interruzione della mia linea telefonica con conseguente impossibilità di ricezione e inoltro delle chiamate. Immediatamente provvedevo a contattare il Vostro servizio clienti (159). Venivo rassicurato sul pronto ripristino della linea che sarebbe avvenuto entro 3 giorni lavorativi dalla mia chiamata. Svolgendo la professione di medico, ci tengo a sottolineare l'importanza che riveste per me la linea telefonica. Trascorsi inutilmente circa 7 giorni, provvedevo a ricontattare il Vostro numero di assistenza. Anche questa volta mi veniva comunicato dall'operatore che la linea sarebbe

stata ripristinata entro 3 giorni lavorativi. A tutt'oggi (19 settembre) la linea telefonica risulta ancora non operativa. Per questo richiedo il ripristino immediato della linea e lo storno della fattura W2121855279 da me non ancora saldata, relativa al periodo di abbonamento 1/08/2021-31/08/2021 evidentemente non goduto. Con l'occasione richiedo che mi venga comunicato il numero di telefono completo relativo a chiamate verso servizi a pagamento effettuate in data 7 e 8 luglio 2021 per effettuare le dovute verifiche. Rimango in attesa di Vostro sollecito riscontro". Nessuna risposta seguiva alla pec de qua e detta circostanza veniva espressamente ammessa dalla stessa Wind Tre che infatti, proponeva a scopo conciliativo, un indennizzo di € 100,00 proprio per la mancata risposta al reclamo. D'altronde, come già sopra sottolineato, il reclamo de quo, veniva inviato dall'istante a seguito dell'inerzia del gestore innanzi alle numerose segnalazioni presentate presso il call center e di cui agli atti, risultano depositate le aperture della posizione in data 20.9.21 ed in data 29.9.21. Pertanto, quanto contro dedotto dall'operatore nelle proprie memorie difensive, non solo non risulta supportato da prova alcuna, ma appare altresì contraddittorio. In base ai principi generali sull'onere della prova in materia di adempimento di obbligazioni, vige il principio più volte affermato nella consolidata giurisprudenza di legittimità (Cassaz. Civ. n.13533/01, Cassaz. Civ. n.2387/07, Cassaz. Civ. n.1743/07, Cassaz. Civ. n.936/10), secondo il quale il creditore che agisce per l'adempimento, per la risoluzione o per il risarcimento del danno deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto e, se previsto, del termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte; sarà il debitore convenuto a dover fornire la prova del fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento. Anche nel caso in cui sia dedotto un inesatto adempimento dell'obbligazione, al creditore istante sarà sufficiente allegare tale inesattezza, gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto esatto adempimento o che l'inadempimento sia dipeso da causa a lui non imputabile ex art.1218 c.c., ovvero da cause specifiche di esclusione della responsabilità previste dal contratto, dalle condizioni generali di contratto o dalla carta servizi. Dello stesso avviso anche la Delibera Corecom Abruzzo n.10/11 nella quale è espressamente prescritto che "In base alla disciplina generale dell'onere della prova dettata dall'art.2697 C.c., il creditore che agisce per l'inadempimento può limitarsi ad allegare l'inadempimento della controparte; sarà il debitore convenuto a dover fornire la prova del fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento" (Corecom Lazio 35/11, Corecom Lazio 46/11, Corecom Lazio 48/11, Corecom Lazio 62/11, Corecom Lazio 74/11, Corecom Lazio 18/12). Per l'effetto, l'onere della prova grava sull'operatore e nel caso de quo sulla Wind Tre, che agli atti non produce alcun documento/screenshot di rilevanza probatoria alcuna. A proposito dell'interruzione totale del servizio della linea voce, lamentata dall'istante, dal momento che dallo stesso dettaglio del traffico telefonico prodotto da parte convenuta, risulta una sola chiamata in uscita in data 23.8.21 e che la problematica risulta essere stata risolta solo in data 2.11.21, peraltro esclusivamente a seguito del procedimento urgente instaurato innanzi al Corecom su istanza dell'utente, l'operatore sarà tenuto a indennizzare il Sig. Di Pasquale per € 432,00: € 6,00 x 72 giorni. Discorso differente deve essere fatto in relazione alla linea internet, rispetto alla quale, raffrontando il tabulato del traffico telefonico prodotto dall'operatore, non può dirsi che si sia verificata

l'interruzione totale del servizio, ma semplicemente un mal funzionamento. A tale proposito, Agcom con la Delibera n.41/11/CIR stabilisce che "Se l'irregolare fornitura del servizio può ritenersi accertata, non può non considerarsi che l'utente ha comunque continuato a fruire del servizio stesso, seppure in maniera inadeguata; pertanto, la determinazione dell'indennizzo secondo il parametro previsto dalle condizioni generali di contratto risulterebbe ingiustamente sproporzionata rispetto al pregiudizio concretamente subito dall'istante la cui linea telefonica, benché non funzionasse in maniera regolare, non era del tutto isolata. La differente rilevanza oggettiva tra il malfunzionamento del servizio e l'assoluta impossibilità di fruirla spiega, dunque, la ratio sottesa alla decisione che l'Autorità assume in relazione alla controversia in essere, melius re perpensa rispetto alle precedenti assunte in relazione a controversie aventi ad oggetto lo stesso disservizio". Conformi: Agcom Delibera n.52/11/CIR, Corecom Abruzzo Delibera n.15/11. In applicazione di quanto sopra, l'allegato A alla delibera n.347/18/CONS, all'art.6, comma 2, disciplina quanto segue: "Nel caso di irregolare o discontinua erogazione del servizio, imputabile all'operatore, che non comporti la completa interruzione del servizio, o di mancato rispetto degli standard qualitativi stabiliti nella carta dei servizi di ciascun operatore, gli operatori sono tenuti a corrispondere un indennizzo per ciascun servizio non accessorio pari ad Euro 3 per ogni giorno di malfunzionamento". Ciò considerato, può essere ritenuta legittima la richiesta di indennizzo avanzata dall'utente a seguito del mal funzionamento della linea internet, circostanza questa, comprovata dalle molteplici segnalazioni effettuate presso il call center e dal reclamo del 19.9.21. Per l'effetto, si ritiene di poter computare l'inizio del disservizio al 22.8.21, data dell'inizio della problematica denunciata, sino al 2.11.21, data in cui sarebbe avvenuta la risoluzione, all'esito dell'instaurazione del procedimento di conciliazione innanzi al Corecom. Pertanto, in ossequio a quanto stabilito dall'art.6 dell'allegato A alla delibera n.347/18/CONS, l'importo che l'operatore dovrà corrispondere all'utente a titolo di indennizzo per il mal funzionamento della linea internet, corrisponde a complessivi € 216,00: € 3 per giorni 72. Tutto quanto sopra esposto e dedotto, risulta pacifico che l'istante abbia diritto anche allo storno degli importi addebitati dall'operatore nel periodo del disservizio in questione; a tale proposito però, si ritiene necessario evidenziare che, relativamente all'accertato mal funzionamento della linea internet, non sussiste il diritto allo storno dal momento che, sebbene mal funzionante, il servizio de quo risulta comunque esserci stato; anche nel caso dell'interruzione del servizio voce, la richiesta dell'istante, seppur fondata, non può trovare accoglimento, dal momento che lo stesso ha omesso sia di produrre le fatture di cui chiede lo storno, sia di indicare l'importo esatto di cui chiede il rimborso. Né può essere considerata valida l'unica fattura presente agli atti del procedimento, emessa in data 12.8.21 per € 75,75, poiché si riferisce ad un periodo di fatturazione (1.7.21/31.7.21) precedente a quello in cui si sarebbe verificato il denunciato disservizio. Per l'effetto, alcuno storno può essere disposto a favore dell'odierno istante. In ordine alla mancata risposta ai reclami invece, la domanda di indennizzo avanzata dal Sig. Di Pasquale risulta fondata e provata. In base a quanto prescritto dall'art.8, comma 4 della delibera n°179 del 2003 CSP, la risposta al reclamo deve essere in forma scritta, adeguatamente motivata e comprensiva degli accertamenti compiuti: "La risposta al reclamo deve essere

adeguatamente motivata e fornita entro il termine indicato nel contratto e comunque non superiore a 45 giorni dal ricevimento della richiesta, in forma scritta. La mancata o ritardata risposta al reclamo inviato, da cui è derivata per l'utente una mancanza di ascolto, di dialogo e contraddittorio con il gestore, fonda il diritto dell'utente medesimo al riconoscimento di un indennizzo anche in quanto inadempimento contrattuale ai sensi delle previsioni di cui all'art.11, comma 2, della delibera 179/03/CSP per l'evidente fine di dare all'utente reclamante un riscontro chiaro ed esaustivo, univoco e agevolmente dimostrabile, idoneo quindi a riequilibrare le posizioni delle parti in un dialogo che, tipicamente, non nasce paritario a causa della qualità dell'operatore come soggetto strutturalmente e numericamente superiore, organizzato e diversificato". Le delibere Agcom sono chiare sul punto, evidenziando che "meritano l'accoglimento le istanze relative alla liquidazione dell'indennizzo per la mancata risposta ai reclami" (Agcom nn.9/10/CIR, 13/10/CIR, 32/12/CIR, 58/12/CIR). Non può pertanto, riconoscersi validità alle risposte inviate dal gestore in data 20.9.21 ed in data 29.9.21 che costituiscono delle semplici prese d'atto riferite, entrambe, alla medesima pec del 19.9.21, dal momento che nelle stesse il gestore si limita a comunicare di aver preso in carico la segnalazione in questione. Destituita di ogni fondamento risulta inoltre, l'eccezione dell'operatore secondo cui l'utente non avrebbe provveduto ad inoltrare reclamo in un momento antecedente alla pec del 19.9.21, dal momento che l'istante ha sostenuto di aver più volte fatto reclamo presso il call center di Wind Tre, a partire dal momento in cui si è accorto (in data 22.8.21) della sussistenza di una problematica. A tale proposito, lo stesso Corecom Calabria, con la Delibera n.22/11, evidenzia che "l'articolo 8 della delibera Agcom n.179/03/CSP garantisce agli utenti la possibilità di presentare agli operatori reclami e segnalazioni, anche telefoniche, ed obbliga gli operatori a garantire la tracciabilità e la riferibilità di tali reclami e segnalazioni, onerando gli stessi a fornirne la prova. Non può quindi essere ritenuta efficace la semplice affermazione dell'operatore, non supportata da prove, dell'assenza di reclami telefonici da parte dell'utente". Per l'effetto, l'utente ha diritto al pagamento di un indennizzo per la mancata risposta al reclamo, per la cui determinazione, ci si riporta all'art.12 dell'allegato A alla Delibera n.347/18/CONS, che stabilisce espressamente che "L'operatore che non fornisce risposta al reclamo entro i termini stabiliti dalla carta dei servizi o dalle delibere delle Autorità, è tenuto a corrispondere al cliente un indennizzo pari ad Euro 2,50 per ogni giorno di ritardo, sino ad un massimo di Euro 300,00". E così, l'operatore sarà tenuto all'indennizzo per la mancata risposta ai reclami ammontante ad € 180,00: € 2,50 x 72 giorni, a far data dal 22.8.21, data di inizio del disservizio denunciato, al 2.1.21, data della sua risoluzione, avvenuta, si torna a ripetere, all'esito del procedimento di conciliazione innanzi al Corecom. Nessun importo potrà essere detratto dal maggior importo dovuto dall'operatore a favore dell'odierno istante, dal momento che agli atti del giudizio non è possibile rinvenire alcun documento, nota di credito o ricevuta di bonifico alcuno, corrispondenti agli importi che Wind Tre assumerebbe aver riconosciuto al Sig. Di Pasquale: € 195,00 per il mal funzionamento della linea ed € 100,00 quale indennizzo per la mancata risposta ai reclami.

Per tutto quanto sopra esposto,

IL CORECOM LAZIO

vista la relazione del Responsabile del procedimento;

DELIBERA

Articolo 1

1. di accogliere parzialmente l'istanza del Sig. Dxxx Pxxx F. nei confronti della società Wind Tre, che pertanto è tenuta a corrispondere a favore dello stesso: un indennizzo di € 432,00 per l'avvenuta interruzione della linea voce; un indennizzo di € 261,00 per il mal funzionamento della linea internet; un indennizzo di € 180,00 per la mancata risposta ai reclami. Si compensano le spese di procedura.

2. Il presente provvedimento costituisce un ordine ai sensi e per gli effetti dell'articolo 98, comma 11, del d.lgs. 1° agosto 2003, n. 259.

3. È fatta salva la possibilità per l'utente di richiedere in sede giurisdizionale il risarcimento dell'eventuale ulteriore danno subito.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente Deliberazione è notificata alle parti e pubblicata sui siti web del Corecom e dell'Autorità (www.agcom.it), raggiungibile anche da link del sito di questo Corecom.

Roma, 05/04/2024

Il Dirigente

Dott. Roberto Rizzi

Il Presidente

Avv. Maria Cristina Cafini

f.to